



Decreto Dirigenziale n. 13 del 27/05/2013

A.G.C. 20 Assistenza Sanitaria

Settore 6 Settore tecnico amm.vo provinciale Avellino - A.G.C. 20

Oggetto dell'Atto:

REGOLAMENTO CE 1069/2009 - SETTORE SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE (SOA) - AGGIORNAMENTO DELL'ATTO DI RICONOSCIMENTO PER SOSTITUZIONE DELLA TIPOLOGIA DEI SOA DA TRATTARE, NELL'IMPIANTO DI TRASFORMAZIONE CON NUMERO DI RICONOSCIMENTO CE APPROVAL NUMBER ABP1167PROCP1, IN DITTA " REALBEEF SRL" SITO IN FLUMERI (AV).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO

- che con Decreto Dirigenziale SAN/STAP/AV n. 30 del 16/07/2009 è stato riconosciuto idoneo alla lavorazione di sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento CE 1774/2002, l' Impianto di Trasformazione di materiale di Categoria 1 (uno), sito in Flumeri (AV) alla località Tierzi - Zona ASI, in ditta " **REALBEEF Srl** " con numero di riconoscimento 1167 TRAS1;
- che il Ministero della Salute ha disposto per gli impianti produttori di Sottoprodotti di Origine Animale (*ABP Animal By-Products*), riconosciuti ai sensi del Regolamento CE 1774/2002, l'adeguamento del Sistema informativo SINTESI a quanto previsto dal documento SANCO/7050/2010 del 02/03/2010, che ha fissato una nuova categorizzazione e specifici codici che identificano meglio ciascuna attività riconosciuta e svolta in detti stabilimenti ;
- che con Decreto Dirigenziale SAN/STAP/AV n. 40 del 26/10/2010 integrativo del provvedimento di riconoscimento suddetto si è provveduto alla transcodifica dell'Approval Number CE 1167TRAS 1 a **ABP1167PROCP1** ;

TENUTO CONTO

- che dal 4 marzo 2011, in sostituzione del Regolamento CE 1774/2002 sono entrati in vigore il Regolamento CE n. 1069/2009 ed il suo applicativo Regolamento UE n.142/2011, per la disciplina del settore dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati non destinati al consumo umano;
- che tutti gli stabilimenti riconosciuti, ai sensi Reg. CE 1774/02 mantengono il riconoscimento ai sensi del Regolamento CE 1069/2009 ;

CONSIDERATO

- che tra gli stabilimenti riconosciuti ed operanti ai sensi del Reg. CE 1069/2009 rientra come Impianto di Trasformazione di materiale della Categoria 1 (uno) lo stabilimento in questione, inserito dal Ministero della Salute nel Sistema Informatico Nazionale S.INTE.SI con le nuove codifiche dei SOA, alla Sezione IV (quarta), con l'Approval Number **ABP1167PROCP1** ;

PRESO ATTO

- che il Servizio Veterinario dell'ASL di Avellino, con nota n. 8825 del 30/04/2013, trasmetteva l'istanza e la relativa documentazione prodotta dal legale rappresentante dello stabilimento, con numero di riconoscimento CE Approval Number ABP1167PROCP1, diretta ad ottenere l'aggiornamento dell'atto di riconoscimento, a seguito di sostituzione della tipologia dei SOA da trattare, da Categoria 1 a Categoria 3 per la trasformazione in : proteine animali trasformate, ciccioli, grassi fusi per uso oliochimico e grassi fusi e olio di pesce per uso zootecnico ;
- che il Veterinario Ufficiale ha dichiarato, a seguito del sopralluogo effettuato in data 08/04/2013, di aver verificato che lo stabilimento in questione mantiene i requisiti igienico-sanitari, strutturali e gestionali previsti dai Regolamenti CE 1069/2009 e U.E. 142/2011 ed ha espresso parere favorevole al rilascio del provvedimento richiesto ;

RITENUTO

- che a seguito della sostituzione della tipologia del materiale da trattare, da Categoria 1 (uno) autorizzata col provvedimento di riconoscimento, a quello di Categoria 3 (tre) , come richiesto dal legale rappresentante dello stabilimento in parola, il numero di riconoscimento ABP1167PROCP1 viene modificato, con il presente atto, solo nell'indicazione della Categoria di rischio dei SOA, diventando **ABP1167PROCP3** ;
- che l'istanza sia meritevole di accoglimento in quanto sussistono tutte le condizioni necessarie in base alla Deliberazione della GRC n. 377 del 31/07/2012 e a quelle Comunitarie vigenti; nonché per la regolarità e la completezza della documentazione acquisita e per il versamento dei previsti diritti a titolo di spese di aggiornamento dell'atto di riconoscimento ;

VISTI

- l'art. 114 del D. Lgs. n.112 del 31 marzo 1998 ;
- il Regolamento (CE) N. 1774 del 3 ottobre 2002 e successive modifiche ed integrazioni;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 181 del 15/02/2005 e successiva modifica;
- il Regolamento CE 1069/2009;
- il Regolamento U.E. 142/2011;
- Il documento SANCO/7050/2010 del 02/03/2010 del Ministero della Salute;
- la L.R. 24/2005, art. 4;
- la D.G.R.C. N.377 del 31/07/2012;
- la D.G.R.C n. 213 del 10.02.2009;
- il Decreto Assessorile n.95 del 17.04.2013;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento del Servizio 02 -Veterinaria -, nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità resa dal medesimo;

DECRETA

per tutto quanto detto in premessa che s'intende integralmente riportato:

- di aggiornare l'atto di riconoscimento n.30 del 16/07/2009 e suo integrativo n.40 del 26/10/2010, come richiesto dal legale rappresentante dello stabilimento sito in Flumeri (AV), alla Località Tierzi – Zona ASI, in ditta “ REALBEEF Srl ”, a seguito di variazione produttiva per la sostituzione della tipologia dei SOA da trattare, dalla Categoria 1 alla Categoria 3, confermando l'attività di Trasformazione con la quale rientra nella Sezione IV (quarta) del Regolamento CE 1069/2009, come indicato nella sottostante tabella:

Sez.	Settore	Categoria	Attività	Prodotti
IV	Impianto di trasformazione	Categoria 3 (tre)	Metodo Standard - Metodo 4 (quattro)	- Proteine animali trasformate - Ciccioi - Grassi fusi per uso oliochimico; - Grassi fusi e olio di pesce per uso zootecnico;

di evidenziare, che con tale provvedimento, lo stabilimento suddetto modifica il numero di riconoscimento CE già attribuito ABP1167PROCP1, con il nuovo identificativo **ABP1167PROCP3** che, a cura della Società interessata, dovrà essere riportato su documenti di trasporto, certificati sanitari, confezioni, imballaggi, etichette etc... e che sostituirà quello in uso;

di far carico, alla ditta intestataria della predetta autorizzazione, dell'obbligo di comunicare alla Regione Campania – STAP – Assistenza Sanitaria di Avellino – per il tramite del Servizio Veterinario dell'ASL di Avellino – ogni e qualsiasi eventuale variazione di ragione sociale, strutturale-strumentale e/o produttiva, nonché cessazione o interruzione di attività;

di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Veterinario dell'ASL di Avellino per la notifica alla Società interessata, al Settore Veterinario Regionale per l'aggiornamento nel Sistema Informatico Nazionale S.INTE.SI, al BURC per la pubblicazione e alla Segreteria di Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore ad interim
Dott. Renato Pizzuti